

Carpi, 09/11/2011

Comunicazione 27/2011

Oggetto: QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI

Questa comunicazione, come le precedenti comunicazione **6/2011** e **23/2011**, è rivolta **in particolare alle aziende che svolgono o appaltano attività manutentive o di pulizia in spazi confinati**: quali ad esempio silos, pozzi, cisterne, serbatoi, locali interrati o seminterrati e, in generale, luoghi chiusi con il rischio di asfissia.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 08/11/2011 il D.P.R. N. 177 14-09-2011 che entrerà in vigore il 23/11/2011 e che riguarda nello specifico la qualificazione delle imprese che svolgono attività in spazi confinati. Omettiamo per brevità il fatto che la norma nel titolo parli di ambienti "confinanti" ... ritenendo che ciò sia un errore materiale di scrittura.

Come detto nella precedente comunicazione n. 6/2011 il datore di lavoro committente deve informare, anche attraverso la predisposizione del DUVRI, i lavoratori dell'impresa appaltatrice sui rischi esistenti all'interno degli ambienti (spazi confinati) dove andranno a svolgere la loro attività.

Ricordiamo che, secondo il D.P.R. N. 177 14-09-2011, le aziende che svolgono le attività negli ambienti di lavoro oggetto di questa norma devono essere qualificate per farlo. Oltre agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di tutto il personale compreso il datore di lavoro, ci sono da sottolineare le seguenti novità:

- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- almeno il 30% della forza lavoro, deve avere esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e deve essere assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi;
- l'avvenuta effettuazione dell'addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno (c'è scritto così: non inferiore a un giorno!)

L'ambito di applicazione della norma è limitato agli "ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D. Lgs. n. 81/2008, e ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3".

Questi ambienti sono:

- art. 66: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri
- art. 121: pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con possibile presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi
- allegato IV, punto 3: tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi e simili

ma con l'ulteriore caratteristica di avere caratteristiche inquinanti, quindi vengono (purtroppo esclusi altri casi dove potrebbero esservi rischi di crollo, intrappolamento, scoppio o incendio, ma non connessi a specifici rischi chimici).

Ulteriore limitazione è connessa alla limitazione dell'applicazione del provvedimento a lavori, servizi o forniture gestiti in appalto, prestazione d'opera o somministrazione (ossia a tutte quelle attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), come se per i propri lavoratori non fosse necessario provvedere ad una adeguata formazione.

Per ulteriori aspetti e in merito alla qualificazione delle imprese che svolgono attività in spazi confinati vi invitiamo a vedere il D.P.R. N.177 14-09-2011 in allegato.

Cordiali saluti.

Bruno Pullin

b.pullin@norsaq.it